

Penale Sent. Sez. 5 Num. 23070 Anno 2020

Presidente: VESSICHELLI MARIA

Relatore: BORRELLI PAOLA

Data Udienza: 15/06/2020

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

FONTANA MICHELE nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 23/11/1970

NATALE PAOLO nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 20/11/1981

avverso la sentenza del 17/01/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale TOMASO EPIDENDIO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.

lette le conclusioni scritte dell'Avv. MASSIMO BIFFA per Fontana, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata emessa il 17 gennaio 2019 dalla Corte di appello di Napoli ed ha confermato la decisione del Tribunale di S. Maria Capua Vetere che aveva riconosciuto Michele Fontana e Paolo Natale responsabili del reato di partecipazione all'associazione per delinquere di stampo camorristico denominata clan dei casalesi, in particolare all'articolazione interna facente capo a Michele Zagaria. Previo riconoscimento, per entrambi, della continuazione con i reati giudicati con due sentenze irrevocabili della Corte di appello di Napoli, il



Tribunale sammaritano aveva condannato Fontana alla pena di sedici anni e quattro mesi di reclusione (circoscrivendo il *tempus commissi delicti* al periodo intercorrente tra il maggio 2010 e il 26 gennaio 2011, dichiarando l'improcedibilità per *bis in idem* per il periodo precedente e per quello successivo ed escludendo la qualifica di organizzatore) e Natale alla pena di quattordici anni di reclusione.

2. La sentenza è stata impugnata dai difensori di fiducia degli imputati predetti.

3. Il ricorso dell'Avv. Paolo Caterino per Michele Fontana si compone di due motivi.

3.1. Il primo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione, travisamento della prova e violazione di legge, in particolare degli artt. 416-*bis* cod. pen. e 192 cod. proc. pen.

Ricorda la parte che, nell'atto di appello, aveva criticato la scelta del Tribunale di fondare la declaratoria di responsabilità dell'imputato sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Attilio Pellegrino e Michele Barone, giudicate dalla difesa generiche e non sovrapponibili. A dispetto della censura così formulata, la Corte territoriale aveva però recepito acriticamente il *dictum* del Collegio di prime cure, con la sola aggiunta di qualche periodo che desse la sensazione dell'adempimento dell'obbligo motivazionale. A sostegno della motivazione così articolata — prosegue il ricorrente — la Corte di merito aveva fatto riferimento alla partecipazione di Fontana al clan dei casalesi così come attestata da precedenti pronunzie relative ad altri momenti, impropriamente inferendone che l'imputato fosse stato del pari partecipe anche nel periodo intermedio oggetto del presente processo. Aveva errato la Corte distrettuale nel reputare preciso e dettagliato il racconto di Pellegrino, a dispetto del fatto che questi non aveva attribuito a Fontana un ruolo specifico; né la mancanza di astio e rancore nei confronti del ricorrente poteva servire a confutare i dubbi formulati nel gravame di merito, che aveva contestato non già la credibilità soggettiva del dichiarante, ma la mancanza di riscontro alle sue provalazioni. Sostiene altresì l'impugnante che le dichiarazioni di Michele Barone non potevano fungere da riscontro a quelle del Pellegrino, dato che il primo era stato arrestato nel marzo 2010, vale a dire prima dell'inizio del periodo per il quale è stata riconosciuta la responsabilità del prevenuto in questo processo, donde l'affermazione della Corte di appello circa la conoscenza di Fontana che derivava al Barone dalla sua intraneità al clan era viziata.

3.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla reiezione della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, fondata sul solo ruolo che i collaboratori di giustizia avevano attribuito al Fontana.

4. Anche il ricorso presentato dall'Avv. Massimo Biffa per conto del Fontana consta di due motivi.

4.1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge (in particolare degli artt. 416-*bis* cod. pen. e 192 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione, investendo anch'esso il tema delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Quanto a Barone, il ricorrente sostiene che questi era stato incarcerato nel marzo 2010, sicché la portata eteroaccusatoria delle sue dichiarazioni riguardanti Fontana non poteva concernere il periodo successivo, come invece presuntivamente affermato dalla Corte di merito; né poteva ignorarsi che l'assunto del Barone non derivava da una conoscenza diretta, ma da voci provenienti da soggetti non specificati e che, benché nell'interrogatorio il cui verbale era stato acquisito in dibattimento egli avesse limitato la sua conoscenza dei fatti al momento dell'arresto, in dibattimento aveva poi aggiunto cognizioni relative anche al periodo successivo, comunque astratte e insignificanti quanto alla posizione dell'imputato.

In ordine al collaboratore di giustizia Pellegrino, anche nel suo caso il contributo rilevante a carico del Fontana si era registrato solo in dibattimento, mentre, nel verbale di interrogatorio acquisito nel processo, egli non aveva mai nominato il ricorrente. Quanto al riscontro che le accuse di Pellegrino avrebbero ricevuto da quelle del Barone, il ricorrente ricorda che le dichiarazioni di quest'ultimo erano *de relato*. Segue, nel ricorso, l'affermazione della necessità che il vaglio del Giudice di merito concerna non solo i riscontri, ma anche l'attendibilità del dichiarante e la censura circa la mancata valutazione dell'eventuale contributo fornito dal ricorrente al sodalizio nel periodo cui si riferisce la condanna, non bastando all'uopo gli altri provvedimenti e le altre sentenze concernenti il ruolo associativo svolto da Fontana in periodi diversi.

4.2. Il secondo motivo di ricorso investe la mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-*bis*, comma 6, cod. pen. Sostiene la parte che la Corte di appello aveva, sul punto, fatto rinvio alla pronunzia di primo grado, che però non aveva affatto affrontato questo tema se non citando un precedente di questa Corte.

5. Il ricorso dell'Avv. Renato Jappelli per conto di Paolo Natale è articolato su due motivi.

5.1. Il primo motivo denuncia vizio di motivazione quanto al vaglio circa le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Ricorda il ricorrente che i giudici di merito avevano valorizzato le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Attilio Pellegrino, che aveva indicato Natale come appartenente al gruppo capeggiato da Carlo Bianco e come soggetto cui lo stesso dichiarante aveva erogato lo stipendio di affiliato a partire dal mese di settembre 2010; e che, invece, nei motivi di appello, l'imputato aveva addotto elementi che testimoniavano la falsità delle dichiarazioni del Pellegrino quanto alla collocazione temporale della partecipazione di Natale al gruppo di Carlo Bianco, smentita dall'arresto del Natale nella primavera 2011 e dalla deposizione del Maresciallo De Rosa, che aveva curato l'indagine per ben tre anni e che aveva affermato che la figura del Natale era emersa solo in relazione all'estorsione di cui al capo B), che l'imputato era l'unico ad usare un'utenza a lui intestata e che aveva rapporti solo con Francesco Perna. Aggiunge il ricorrente che la Corte di merito avrebbe dovuto pronunciarsi in ordine al corto circuito logico che si era creato laddove Pellegrino aveva fornito una ricostruzione della vicenda estorsiva di cui al capo B) — che costituiva un riscontro alle sue provalazioni eteroaccusatorie quanto alla contestazione associativa — che era stata tuttavia smentita dall'istruttoria dibattimentale (tanto che Natale era stato assolto in primo grado). Venendo all'altro collaboratore di giustizia, Michele Barone, il ricorrente sottolinea che questi era stato sentito in tre occasioni, a conferma delle difficoltà e delle discrasie emerse nel corso della sua deposizione, il che avrebbe sicuramente dovuto suggerirne una più attenta e ponderata valutazione. Valutazione perspicua che era mancata anche per quanto concerne la notizia dell'affiliazione del Natale fornita dal Barone, dato — collocato temporalmente in data successiva all'arresto del collaboratore (marzo 2010) — che questi aveva appreso da altro affiliato, Antonio Santamaria, il che avrebbe imposto il maggior rigore richiesto nella valutazione della chiamata in correità *de relato*. A quest'ultimo proposito, il ricorrente sottolinea che, benché la Corte di merito abbia ritenuto che i rapporti tra la fonte diretta e quella indiretta fossero stati adeguatamente vagliati con l'acquisizione della nota della direzione del carcere di Viterbo circa la comune detenzione dei due, detta nota non attestava invece null'altro che la carcerazione di Barone e Santamaria a Viterbo nel medesimo periodo, ma in regime di cui all'art. 41-*bis* o.p. ed in diversi gruppi di socialità, con ciò che ne consegue circa l'inibizione delle possibilità di incontro. Altro aspetto trascurato dalla Corte di appello era quello concernente il grado di intraneità di Santamaria al clan ed in generale la sua figura e la sua caratura criminale, fattori che sarebbe stato indispensabile vagliare al fine di giustificare la sua conoscenza circa l'affiliazione del Natale e che la Corte territoriale aveva "liquidato" con il riferimento alla sua

condanna del 30 novembre 2017; tanto più che sia Santamaria che Pellegrino avevano affermato di avere versato lo stipendio a Natale, determinando, così, un importante conflitto tra le loro dichiarazioni acquisite nel processo. Quanto ai riscontri alle accuse del Pellegrino, la Corte di merito sarebbe incorsa in un ulteriore corto circuito logico ed in un vuoto argomentativo rispetto ai motivi di appello, attribuendo rilievo convalidante delle accuse circa l'inserimento del ricorrente nel clan alle intercettazioni telefoniche concernenti la vicenda "Kit casa" quale indicatore dei rapporti tra Natale e Carlo Bianco, senza tuttavia spiegare come mai, a dispetto del citato rapporto, Natale avesse avuto la necessità, per confrontarsi con la figura di vertice, di avvalersi di altro soggetto, vale a dire tale Perna, peraltro in posizione pariordinata rispetto all'imputato.

5.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod. pen., invocata nell'atto di appello e negata dalla Corte distrettuale. A fronte di uno specifico motivo di appello, era infatti tautologica la risposta della Corte di merito, che aveva ritenuto che Natale non avesse potuto ignorare senza colpa l'avvenuto reimpiego dei profitti delittuosi nelle attività del clan, vieppiù trascurando la posizione marginale ed esecutiva del ricorrente.

6. Il 28 maggio 2020 l'Avv. Renato Jappelli ha inviato via Pec un motivo nuovo nell'interesse del Natale. Il ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. quando alla credibilità soggettiva del collaboratore di giustizia Pellegrino, smentita — come già opinato nell'appello e nel ricorso principale — dall'assoluzione per la vicenda di cui al capo B) e da alcune incongruenze temporali. La Corte di appello aveva non solo pretermesso questi temi, ma aveva anche affermato, contrariamente al vero, che la difesa non avesse mai sostenuto la falsità delle accuse di Pellegrino nei confronti di Natale. Quanto ai riscontri, la Corte territoriale:

- aveva valutato solo superficialmente la sentenza n. 4950 del 10 ottobre 2013 della medesima Corte di merito, che non attesterebbe contatti di Natale con soggetti diversi da Francesco Perna né il propugnato contributo essenziale alla riuscita del raid e l'inserimento nel sodalizio del ricorrente;

- aveva malamente interpretato le intercettazioni della vicenda di cui al capo B), dalle quali, contrariamente a quanto sostenuto dai Giudici di appello, non si evincevano contatti del ricorrente con soggetti diversi da Perna, come peraltro evincibile anche dalla deposizione del Maresciallo De Rosa;

- non aveva riconosciuto, a dispetto delle sollecitazioni sul punto provenienti dalla difesa, che la vicenda di cui al capo B) costituiva un recupero crediti che

Natale aveva fatto per conto del suo datore di lavoro e non già nell'interesse del clan.

Per finire, la parte ha ribadito la denuncia di omessa motivazione quanto alla questione delle possibilità di incontro dell'altro collaboratore di giustizia Michele Barone con il sodale Santamaria nel carcere di Viterbo, incontri che sarebbero stati l'occasione per lo scambio di informazioni su Natale che Barone aveva poi riferito all'autorità giudiziaria.

7. Nelle sue richieste scritte trasmesse il 25 maggio 2020 ex art. 83, comma 12-ter d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con modifiche con l. 24 aprile 2020, n. 27, il Procuratore generale ha domandato la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.

Per Fontana, ha osservato che:

- i motivi concernenti la sussistenza del reato associativo e la violazione dei criteri di valutazione delle chiamate in correità si risolvevano in censure su apprezzamenti di fatto logicamente motivati;

- il motivo relativo al riconoscimento della circostanza aggravante di cui al comma sesto dell'art. 416-*bis* cod. pen. era generico e meramente reiterativo, a dispetto della motivazione della sentenza impugnata, sia per quanto concerne l'attività economica svolta dalla compagine, sia in ordine alla conoscenza della medesima da parte del Fontana;

- il motivo sulla reiezione delle circostanze attenuanti generiche era reiterativo e generico.

Con riferimento al ricorso Natale, il Procuratore generale ha sostenuto che:

- quanto alla partecipazione associativa, le doglianze tendevano ad una rivalutazione di merito;

- a proposito della circostanza aggravante di cui all'art. 416-*bis*, comma 6, cod. pen., la definizione del ruolo dell'imputato svolta in sentenza supportava il giudizio circa la sua conoscenza delle attività economiche del clan.

8. Il 4 giugno 2020 l'Avv. Massimo Biffa per Fontana ha depositato via PEC conclusioni scritte ai sensi dell'art. 83, comma 12-ter cit. laddove ha:

- allegato verbali di dichiarazioni ai fini dell'autosufficienza del ricorso;

- contestato la richiesta del Procuratore generale di dichiarare inammissibile il ricorso, ribadendo i già predicati limiti delle chiamate in correità dei collaboratori di giustizia Pellegrino e Barone e lamentando che la Corte di merito avesse trascurato che le dichiarazioni di Barone erano prive di riscontri, donde il suo narrato non poteva fungere da riscontro a quello del Pellegrino e viceversa;

- dubitato della consistenza probatoria dei dati utilizzati dalla Corte di appello al fine di comprovare la persistente appartenenza di Fontana al sodalizio nel periodo maggio 2010-26 gennaio 2011 cui si riferisce la contestazione;

- ulteriormente contestato le conclusioni del Procuratore generale , denunciando la mancanza di motivazione, sia della sentenza di primo grado che di quello di appello in ordine alla consistenza oggettiva e soggettiva dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi presentati nell'interesse degli imputati sono inammissibili.

2. Quanto al ricorso dell'Avv. Paolo Caterino per Fontana, il Collegio osserva quanto segue.

2.1. Il primo motivo di ricorso — che denuncia vizio di motivazione, travisamento della prova e violazione di legge, in particolare degli artt. 416-bis cod. pen. e 192 cod. proc. pen. — presenta diversi profili di inammissibilità.

2.1.1. Esso è, in primo luogo, privo di un reale confronto con la motivazione offerta dalla Corte di merito, giacché il ricorrente tenta di smentire singoli passaggi della pronunzia, tuttavia ignorando l'assetto argomentativo complessivo che sostiene la decisione e adoperando una prospettiva parcellizzata e sorda al tessuto motivazionale che regge la pronunzia avversata. Così facendo, la parte disattende il principio consolidato e ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.

2.1.2. Ferma restando la generale, cattiva impostazione del ricorso, il Collegio osserva che la doglianza circa l'appiattimento della Corte di appello sulla decisione del Tribunale è manifestamente infondata, dal momento che la Corte distrettuale, pur legittimamente richiamando la condivisa motivazione del Collegio di prime cure, ha poi autonomamente argomentato circa la valenza dei dati probatori acquisiti.

2.1.3. Altrettanto corretta è stata poi l'operazione ermeneutica che la Corte territoriale ha svolto quando ha preso le mosse dai pregiudizi gravanti sull'imputato per il medesimo reato (pag. 12 della sentenza impugnata e pag. 119 della sentenza di primo grado ivi richiamata), vale a dire le sentenze già definitive che avevano accertato la condotta partecipativa di Fontana al clan dal 2003 fino al periodo immediatamente precedente (aprile 2010) a quello *sub*



iudice (da maggio 2010 al 26 gennaio 2011) e quella, non definitiva, concernente la fase immediatamente successiva al periodo oggetto della sentenza impugnata (dal 27 gennaio 2011 fino alla sua incarcerazione del 5 dicembre successivo), in quest'ultimo caso con funzioni di reggente del sodalizio. A questo proposito, il Collegio deve rilevare che non coglie nel segno il ricorrente quando afferma che la Corte di merito avrebbe sopravvalutato il dato delle precedenti condanne, esauendo nel richiamo a queste ultime il proprio ragionamento probatorio. In disparte che — come si dirà — non si tratta dell'unico dato valorizzato *contra reum*, occorre precisare che, quando la Corte di appello ha attribuito rilievo centrale a carico di Fontana alle condanne definitive che quest'ultimo aveva già riportato per la partecipazione al clan Zagaria per il periodo immediatamente precedente a quello *sub iudice*, ha compiuto un'operazione ermeneutica corretta. Detta impostazione è ispirata, infatti, alla condivisibile giurisprudenza di questa Corte che reputa che il vincolo associativo tra il singolo e l'organizzazione si instauri nella prospettiva di una futura permanenza in essa a tempo indeterminato e si protragga sino allo scioglimento della consorteria, potendo essere significativo della cessazione del carattere permanente della partecipazione soltanto l'avvenuto recesso volontario, che, come ogni altra ipotesi di dismissione della qualità di partecipe, deve essere accertato in virtù di una condotta esplicita, coerente e univoca e non in base a elementi indiziari di incerta valenza (Sez. 5, n. 1703 del 24/10/2013, dep. 2014, Sapienza e altri, Rv. 258954; Sez. 2, n. 25311 del 15/03/2012, Modica e altri, Rv. 253070). E' dall'anzidetta impostazione di fondo che questa Corte, poi, ha anche avuto modo di ricavare un importante corollario circa il coefficiente di incidenza dimostrativa di una precedente condanna per reato analogo rispetto alla prova della persistenza del vincolo associativo anche in epoca successiva. A quest'ultimo riguardo, va infatti evocata Sez. 2, n. 43094 del 26/06/2013, P.C., Floccari e altri, Rv. 257427, secondo cui la valutazione della prova della continuità dell'adesione al sodalizio mafioso di un soggetto già condannato per lo stesso reato può essere tratta da elementi di fatto che, autonomamente considerati, potrebbero anche non essere sufficienti a fondare un'accusa originaria di partecipazione. Ne discende la manifesta infondatezza di ogni critica che, oggi, contesti il peso specifico attribuito dal Tribunale prima e dalla Corte di appello poi all'accertamento definitivo pregresso circa i rapporti diretti e privilegiati dell'imputato con Zagaria e l'inserimento del prevenuto nel clan fino al mese prima (aprile 2010) rispetto a quello in cui ha avuto inizio la permanenza della condotta associativa così come circoscritta in questo processo (maggio 2010); se, infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, a dimostrare la permanenza del vincolo sarebbe bastato molto meno di una prova,

nella specie si è ben oltre, laddove i giudici di merito — oltre a porre in luce che l'appellante non aveva dedotto elementi di fatto che lasciassero ritenere che, nel periodo *sub iudice*, vi fosse stata una dissociazione da parte del Fontana — hanno affiancato alle pronunzie definitive elementi ulteriori dotati *ex se* della dignità di prove.

2.1.4. Il riferimento è alla delibazione della Corte di appello circa le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Attilio Pellegrino e Michele Barone, rispetto alla quale il ricorso è del pari inammissibile in quanto tende ad ottenere una riedizione del vaglio delle prove raccolte, secondo una chiave di lettura alternativa e soggettivamente orientata che manca, tuttavia, di mettere in luce vizi motivazionali che possano essere denunziati in questa sede. Un primo indicatore in tal senso è dato dal fatto che nel ricorso si lamenta la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., nonostante la mancata osservanza di una norma processuale, intanto ha rilevanza, in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen.; donde non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione della norma citata con riferimento all'attendibilità dei testimoni dell'accusa, la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata, atteso che il vizio di motivazione non può essere utilizzato sino a ricomprendere ogni omissione o errore che concerna l'analisi di determinati e specifici elementi probatori (Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567).

Più in particolare, il ricorso pare ignorare quanto illustrato dai giudici di appello a proposito del fatto che Attilio Pellegrino aveva indicato Fontana come uomo vicino a Michele Zagaria, spiegando di essere stato convocato dall'imputato subito dopo la sua scarcerazione e che proprio Pellegrino gli aveva pagato lo stipendio in due o tre occasioni, mentre in altre era stato lo stesso Fontana a trattenere come stipendio i proventi delle estorsioni. Dette circostanze — come può leggersi nella pronunzia avversata — si combinano con quelle, evidenziate dall'altro collaboratore di giustizia, Barone, a proposito del ruolo dell'imputato all'interno del clan e della percezione dello stipendio nonché con le dichiarazioni di un ulteriore collaboratore di giustizia, Massimiliano Caterino, del tutto trascurate dal ricorrente.

Quanto a Barone, non è manifestamente illogica l'argomentazione adoperata dalla Corte di appello a proposito della posizione di preminenza assunta dal dichiarante nel clan e della conseguente possibilità che questi aveva di conoscere le vicende degli affiliati pur dopo l'incarcerazione; è cioè pienamente razionale — a dispetto di quanto argomentato dal ricorrente — ritenere irrilevante che il collaboratore di giustizia fosse stato arrestato poco prima che avesse inizio il periodo di affiliazione di Fontana per cui oggi è processo, tenuto conto della

concreta possibilità che il flusso informativo verso il Barone non si fosse interrotto, *a fortiori* laddove questi rivestiva una posizione di rilievo nella compagine.

2.2. Riguardo l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, il ricorso a firma dell'Avv. Caterino è parimenti inammissibile perché manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore (il ruolo svolto da Fontana nella compagine, per come delineato dai collaboratori di giustizia e dalle sentenze definitive, la sua vicinanza a Michele Zagaria, la dedizione alle attività estorsive, la mancanza di indici di respiscenza e di volontà collaborativa). Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando rigetta la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).

3. Quanto al ricorso presentato dall'Avv. Massimo Biffa per Fontana, vanno svolte le seguenti considerazioni.

3.1. Le critiche mosse alla sentenza impugnata nel primo motivo di ricorso — che, sia pure diversamente strutturandole, propone censure in gran parte comuni a quelle del primo motivo del ricorso dell'Avv. Caterino — sono inammissibili per ragioni analoghe a quelle già sviluppate a proposito dell'altra impugnativa, sia quanto alla valenza dell'accertamento definitivo di responsabilità di Fontana per il periodo pregresso, sia quanto al contributo dei collaboratori di giustizia (cfr. *supra*, § 2.1.). A ciò si aggiunga che, a ben vedere, quella che il ricorrente invoca con l'impugnazione in commento è una riedizione della valutazione della prova dichiarativa, senza tuttavia confrontarsi con la motivazione avversata, né evidenziando specifici vizi logici nell'argomentare della Corte distrettuale ed agitando generici problemi di attendibilità dei dichiaranti non meglio specificati. Generica è, infatti, la critica su quest'ultimo aspetto, anche laddove tenta di enfatizzare la cadenza cronologica delle dichiarazioni, senza tuttavia collegarvi una doglianza che affronti il complesso dei dati probatori così come ricostruiti dai Giudici di merito e che evidenzi, in particolare, l'incidenza dei momenti di emersione delle accuse dei collaboratori di giustizia rispetto alla ricomposizione logica di tali elementi con le altre emergenze processuali. Peraltro, se, in questo tentativo di ottenere una revisione del

concreto del ragionamento probatorio sul narrato dei collaboratori di giustizia, il ricorrente incontra ostacoli all'ammissibilità della sua impugnativa, non giova alla sua posizione neanche l'allegazione dei relativi verbali alle sue conclusioni scritte. Ciò in quanto, in primo luogo, i verbali sarebbero stati necessari ove il vizio denunziato fosse stato un travisamento della prova, mentre quella che la parte persegue è una revisione critica della valutazione probatoria; in secondo luogo, un eventuale deficit di autosufficienza del ricorso non sarebbe stato utilmente ripianato da un'allegazione, come quella in discorso, avvenuta *in limine litis*, vale a dire nelle conclusioni rassegnate, in luogo di quelle di udienza, ai sensi dell'art. 12-ter della l. 27 del 2020.

3.2. Il secondo motivo di ricorso — quello che investe la mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod. pen. — è manifestamente infondato e aspecifico.

3
Va ricordato, a proposito della circostanza in commento, che le Sezioni Unite di questa Corte — richiamando plurimi precedenti di legittimità — hanno confermato che detta aggravante ha natura oggettiva, poiché il perseguimento della finalità descritta nell'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. mediante i proventi dei delitti costituisce una connotazione obiettiva dell'associazione e ne qualifica la pericolosità. In coerenza con tale natura dell'aggravante, è da ritenere che essa vada riferita all'attività dell'associazione in quanto tale e non necessariamente alla condotta del singolo partecipe (Sez. U, n. 25191 del 27/02/2014, Iavarazzo, Rv. 259589; in termini Sez. 5, n. 12251 del 25/01/2012, Monti, Rv. 252172; Sez. 6, n. 6547 del 10/10/2011, Panzeca, Rv. 252114; Sez. 6, n. 42385 del 15/10/2009, Ganci, Rv. 244904; Sez. 6, n. 17249 del 26/01/2004, Rv. 228111; Sez. 2, n. 5343 del 28/01/2000, Oliveri, Rv. 215908; negli stessi sensi, Sez. 5, n. 52094 del 30/09/2014, Spadaro Tracuzzi, Rv. 261334).

Hanno del pari ritenuto le Sezioni Unite che, ai fini della sussistenza della citata aggravante, non è necessario che il singolo associato s'interessi personalmente di finanziare, con i proventi dei delitti, le attività economiche di cui i partecipi dell'associazione mafiosa intendano assumere o mantenere il controllo; e che la natura oggettiva della circostanza aggravante comporta, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 59, secondo comma, cod. pen., che essa sia valutabile a carico di tutti i componenti del sodalizio, sempre che essi siano stati a conoscenza dell'avvenuto reimpiego di profitti delittuosi, ovvero l'abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa.

Quanto al grado di spessore dimostrativo che occorre per ritenere l'ignoranza o l'errore colposo del singolo associato, la medesima pronunzia ha chiarito che «*qualora sia in concreto accertata la normalità e frequenza del*

reimpiego di profitti delittuosi da parte di un determinato sodalizio di tipo mafioso, ciascuno dei membri del sodalizio mafioso deve considerarsi al corrente della relativa circostanza e deve, di regola, ritenersi ascrivibile a colpa l'eventuale ignoranza sul punto da parte di taluno dei componenti».

Ebbene, va in primo luogo osservato che il ricorso è aspecifico nella misura in cui, dopo l'enunciazione di una serie di principi teorici, non dirige le sue critiche verso le proposizioni che la Corte distrettuale ha dedicato al giudizio di sussistenza dell'aggravante in parola.

Eppure, quanto al profilo oggettivo, la Corte di appello ha richiamato i provvedimenti giudiziari acquisiti al fine di dimostrare che il clan di riferimento attuasse sistematicamente l'illecita attività di reimpiego; avuto riguardo a quello soggettivo, invece, la Corte distrettuale ha fatto riferimento al ruolo svolto da Fontana ed ai rapporti con gli altri associati, a dimostrazione dell'impossibilità che il ricorrente ignorasse l'attività di reimpiego.

Se tanto vale ad evidenziare come il ricorso sia minato da un'impostazione caratterizzata da genericità estrinseca, il Collegio osserva altresì che le critiche del ricorrente sono manifestamente infondate giacché la motivazione offerta, plasmata sulla posizione dell'imputato, soddisfa ampiamente — e anzi va oltre — il dovere argomentativo del Giudice di merito come tracciato dall'esegesi di questa Corte sopra richiamata, laddove la vitalità economica del sodalizio è stata giudizialmente accertata e, sul versante soggettivo, la regola valutativa sopra ricordata è che, di fronte alla riconosciuta operatività economica del sodalizio, il concorrente versi in colpa nell'ignorarla.

4. Anche il ricorso dell'Avv. Renato Jappelli per Paolo Natale è inammissibile.

4.1. Il primo motivo di ricorso deve il giudizio di inammissibilità a diverse considerazioni.

4.1.1. In primo luogo, il ricorso — ponendo l'accento su alcune pretese incongruenze della sentenza impugnata quanto al contributo accusatorio del collaboratore di giustizia Attilio Pellegrino— manca di confrontarsi realmente con la motivazione avversata, secondo una prospettiva critica non consentita, come ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza Galtelli sopra ricordata.

La Corte di appello, infatti, ha valorizzato sia il contenuto delle dichiarazioni del Pellegrino quanto ai suoi rapporti con Natale ed al ruolo del prevenuto all'interno dell'associazione, sia il riscontro che queste dichiarazioni avevano ricevuto dalla vicenda "Kit casa" (fatto confluito nell'originario capo B) come dalla tentata estorsione, aggravata ex art. 7 l. 203 del 1991, per cui Natale aveva riportato condanna definitiva con sentenza della Corte di appello di Napoli del 10

ottobre 2013; per non parlare della convergenza con le accuse di intraneità associativa dirette al Natale dall'altro collaboratore di giustizia Michele Barone (su cui cfr. *infra*). Quanto al primo aspetto, la Corte di appello ha rimarcato che era stato lo stesso imputato ad ammettere la conoscenza con Pellegrino, che questi lo aveva collocato con certezza nel gruppo facente capo a Carlo Bianco e che gli aveva personalmente erogato lo stipendio. Di fronte alla pregnanza di queste affermazioni, la censura formulata dal ricorrente circa il silenzio della Corte di merito in ordine al tempo degli incontri di Natale con Bianco come indicati da Pellegrino (in tesi impediti dalla carcerazione del ricorrente), oltre a dirigersi verso una circostanza di contorno, non tiene conto che comunque, per come prospettato nello stesso ricorso, vi sarebbe un periodo (gennaio-primavera 2011) in cui detti incontri si erano potuti realizzare. Si può, quindi, affermare che il mancato riscontro della Corte territoriale circa la questione suddetta non è idoneo ad inficiare la pronunzia avversata: giova, a questo riguardo, rievocare il principio di diritto secondo cui, quando viene dedotto vizio di motivazione, la presenza di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M e altri, Rv. 271227; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna e altri, Rv. 267723; Sez. 2, n. 9242 del 8/02/2013, Reggio, Rv. 254988; Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giari, Rv. 253445).

Altro indice di genericità estrinseca dell'impugnativa concerne la dedotta assenza di validi riscontri alle provalazioni di Pellegrino: il ricorso, infatti, non fronteggia il tema, sviluppato dalla Corte di appello, della natura di riscontro alle accuse di intraneità al clan della condanna definitiva di Natale per la tentata estorsione aggravata di cui sopra, in cui egli aveva avuto un ruolo centrale, fornendo l'arma utilizzata per l'assalto alla vittima, ed in cui erano emersi tutti i rapporti con gli appartenenti al gruppo del Bianco e, quindi, il pieno e stabile inserimento dell'imputato in un gruppo di affiliati dediti alle attività estorsive per conto della compagine.

Quanto alla questione "Kit casa" di cui al capo B), il ricorrente evoca l'evoluzione processuale che ha riguardato detto reato (l'assoluzione perché il fatto non sussiste in primo grado) quale smentita alle dichiarazioni di Pellegrino,



tentando non solo di svalutarne la natura di riscontro, ma anche di mettere in discussione la credibilità dell'accusatore. Non si avvede, tuttavia, il ricorrente che la Corte di appello ha spiegato che l'assoluzione di Natale era intervenuta perché il fatto era risultato diverso da come contestato (la vittima, cioè, non era il titolare della Kit Casa ma un cliente di quest'ultimo), ma che, a prescindere dai termini esatti della questione, la verità storica della *querelle* ed il coinvolgimento, sollecitato dal ricorrente, di una serie di associati, tra cui Pellegrino, Carlo Bianco, Francesco Perna e Giovanni Garofalo, in un'azione di recupero crediti di matrice minatoria risultavano sia dalle intercettazioni e dagli SMS, sia dalle stesse dichiarazioni dell'imputato. Temi adoperati dalla Corte distrettuale e dotati di una valenza confermativa delle accuse di Pellegrino non già per l'estorsione *sub B*), ma circa la partecipazione associativa dell'imputato ed i rapporti con i sodali, temi su cui il ricorso non ha speso osservazioni, concentrando l'attenzione sulla presunta smentita delle dichiarazioni di Pellegrino circa la direzione dell'attività estorsiva.

3 In ordine ai rapporti di Natale con Carlo Bianco, il ricorso è, in primo luogo, manifestamente infondato perché la sentenza non appare manifestamente illogica allorché ha tracciato un quadro relazionale che vedeva il prevenuto far parte di un gruppo, cui apparteneva anche il Perna, che sottostava al Bianco, nel quale Natale si collocava a pieno titolo condividendone le attività. A questo proposito, il ricorso non si confronta e non contesta quanto si legge nella sentenza impugnata, a proposito della smentita, proveniente dallo stesso Natale, dalle intercettazioni e dagli SMS della vicenda "Kit casa" e dalla condanna definitiva di Natale per l'estorsione all'imprenditore D'Alessandro, circa l'esistenza di rapporti esclusivi con Perna, che, al contrario, nell'ambito di un sistema di relazioni che convalidano la riferibilità dell'attività dell'imputato al clan, fungeva al più da intermediario comunicativo con il capo.

4.1.2. A proposito delle accuse provenienti dall'altro collaboratore di giustizia Michele Barone, l'impugnativa in esame è del pari aspecifica quanto alle notizie che il pentito aveva fornito per sua conoscenza diretta, indicando Natale quale appartenente al gruppo capeggiato dal Bianco e dedito alle estorsioni. Quanto alle informazioni, concernenti la fase successiva al suo arresto, che Barone avrebbe appreso dal sodale Santamaria, il Collegio osserva che i rapporti tra Barone e Santamaria e la caratura criminale di quest'ultimo — che sarebbero in tesi rimasti inesplorati — sono temi inediti, non avendo l'imputato, in sede di appello, posto una specifica questione sul punto rispetto alla quale possa oggi dolersi di un'omissione motivazionale da parte della Corte di appello, tanto più che, nella sentenza di primo grado, il Tribunale si era intrattenuto su entrambi gli aspetti (cfr. pag. 89). Ne consegue l'inammissibilità del ricorso perché non



possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omissis di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica).

In ordine, poi, alla questione della comune detenzione di Barone e Santamaria (quale occasione dell'acquisizione di notizie riferita da Barone), deve osservarsi che effettivamente la Corte distrettuale non ha fornito riscontro alla censura dell'appello concernente la nota del direttore del carcere di Viterbo circa le possibilità di incontro tra i due detenuti (tema ribadito nel ricorso, con allegazione della nota suddetta, che attesta che i due erano detenuti in regime di art. 41-bis o.p. e che appartenevano a diversi gruppi di socialità). Tale omissione motivazionale, tuttavia, non ha implicazioni sulla tenuta della sentenza impugnata, dal momento che il motivo di appello in tesi pretermesso era aspecifico e portatore di una critica parcellizzata, in spregio alla già evocata sentenza Galtelli delle Sezioni Unite, secondo cui *«l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato»*. Il Tribunale sammaritano (cfr. pagg. 82 e 89 della sentenza di primo grado), infatti, pur prendendo atto delle notizie fornite dalla direzione carceraria, aveva superato la questione degli ostacoli alle comunicazioni, valorizzando le dichiarazioni dello stesso Barone a proposito della possibilità che aveva avuto, durante gli anni di comune detenzione con Santamaria, di scambiare brevi conversazioni con quest'ultimo, grazie a contiguità logistiche o ad operatori di polizia penitenziaria più "permissivi". E' evidente che, di fronte a questo complesso argomentativo, sarebbe stato onere dell'appellante contrastare l'intera argomentazione dedicata agli incontri Barone/Santamaria e non già fermarsi solo alla questione della collocazione ufficiale dei due detenuti. Il motivo di appello era, dunque, geneticamente inammissibile, sicché la Corte territoriale non avrebbe potuto prenderlo in considerazione, trattandosi di un'ipotesi riconducibile ad una causa di inammissibilità originaria, quantunque parziale, dell'impugnazione, che rileva

anche quando la sentenza del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione per la concorrente proposizione di motivi specifici. Pertanto il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può essere oggetto, a pena di inammissibilità, di ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700; Sez. 1, n. 7096 del 20/01/1986, Ferrara, Rv. 173343).

4.2. Il secondo motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-*bis*, comma 6, cod. pen. — è del pari inammissibile, dovendo qui essere rievocata la premessa teorica dedicata all'altro ricorrente (cfr. *supra*, § 3.2.) e svolto un ragionamento analogo. Anche in questo caso, infatti, la Corte territoriale ha richiamato i provvedimenti giudiziari acquisiti al fine di dimostrare come il sodalizio attuasse sistematicamente l'illecita attività di reimpiego; avuto riguardo a quello soggettivo, invece, la Corte distrettuale ha fatto riferimento allo stabile inserimento dell'imputato nel clan, al ruolo svolto ed ai rapporti con gli altri associati, a dimostrazione dell'impossibilità che il ricorrente ignorasse l'attività di reimmersione nel circuito economico dei proventi dei delitti ascrivibili all'associazione camorristica. Si tratta, dunque, di una motivazione specifica che va, anche in questo caso, oltre il dovere argomentativo del Giudice di merito come tracciato dall'esegesi di questa Corte sopra richiamata.

5. L'inammissibilità del ricorso principale per l'imputato Natale determina, ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., l'inammissibilità del motivo nuovo presentato dall'Avv. Jappelli.

6. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascuna parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. l. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/06/2020.